



18183/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 19/02/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO ZAMPETTI
Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO
Dott. MAURIZIO BARBARISI
Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
Dott. MONICA BONI

- Presidente - SENTENZA
N. 561/2014
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 34179/2013
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D'AURIA PETROSINO ANTONIO N. IL 13/02/1980
FEZZA RITA N. IL 09/04/1983

avverso il decreto n. 35/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del
08/11/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/ ~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott. *Gioacchino Izzo* il quale ha
chiesto di dichiarare presuntivamente il PG pro ed o' degli
della questione se legittimo o illegittimo.

Udit i difensor Avv.;

Ritenuto in fatto

1. Con decreto pronunciato in data 12 marzo 2012 la Corte di Appello di Salerno, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, riformava parzialmente il decreto emesso l'11 maggio 2010, con il quale il Tribunale di Salerno, sezione misure di prevenzione, per quanto qui rileva, aveva respinto la richiesta di applicazione nei confronti di Antonio Petrosino D'Auria della misura della sorveglianza speciale di PS per la durata di anni cinque con obbligo di soggiorno nel comune di Pagani e della confisca di immobili siti in Pagani alla via Amendola; applicava quindi la predetta misura personale per la durata di anni tre e disponeva la confisca dei beni già posti sotto sequestro, ossia della quota ideale, pari ad euro 240.000,00 dell'immobile sito in Pagani, via Amendola, e della somma di euro 38.792,15, depositata sul conto corrente nr. 13255/48, beni intestati a Rita Fezza, moglie del D'Auria.

1.1 A fondamento della decisione la Corte di merito riteneva che a carico del proposto, oltre agli elementi ricavabili dai precedenti penali e giudiziari, indicativi di pericolosità generica, sussistesse la pericolosità qualificata in ragione del suo inserimento in un'organizzazione camorristica, capeggiata dal di lui padre.

Quanto alla misura reale della confisca, la Corte, pur avendo ritenuto che il prezzo versato per l'acquisto dell'edificio sito in Pagani, via Amendola, intestato alla moglie del D'Auria, fosse proporzionato ai redditi percepiti dalla coppia, prendeva in considerazione le spese sostenute per la sua ristrutturazione, ammontanti ad euro 240.000,00, importo che, invece, non avrebbe potuto essere erogato con le loro entrate ufficiali, ritenendo insufficienti a tal fine le indicazioni ricavabili dai contratti preliminari di compravendita, stipulati per alcune delle unità immobiliari dell'edificio di via Amendola.

Infine, sottoponeva a confisca anche il saldo attivo del conto corrente, intestato alla Fezza, perché non giustificato dai redditi percepiti e nemmeno dal versamento della caparra da parte dell'acquirente Angela Raosa, che, secondo le deduzioni della difesa, avrebbe dovuto costituire la provvista da utilizzare per sostenere i costi di ristrutturazione dell'immobile a seguito del diniego del mutuo bancario.

2. Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso il proposto personalmente per chiederne l'annullamento in ragione della sua nullità per mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge nr. 575/1965 e successive modifiche in ordine all'applicazione di entrambe le misure di prevenzione, in quanto

privo di una chiara e puntuale coerenza argomentativa, tale da far ritenere probabile l'appartenenza del ricorrente ad un'organizzazione mafiosa e la provenienza illecita dei beni confiscati. Secondo il ricorrente, la Corte di Appello, a differenza di quanto operato dal Tribunale, non aveva considerato che i procedimenti scaturiti dalle informative di polizia, relative alle cd. "Operazione Giustiziere I" e "Operazione Giustiziere II", si erano conclusi con due provvedimenti di archiviazione imposti dalla infondatezza delle notizie di reato in quanto, pur essendo emerso il suo coinvolgimento nell'attività di spaccio di stupefacenti, non era stata adeguatamente dimostrata l'esistenza di un'associazione finalizzata al narcotraffico, né la sua partecipazione a tale sodalizio e nemmeno erano emersi elementi per sostenere l'accusa in giudizio in ordine al delitto di estorsione, commesso in danno di tale Rinaldo. Era altresì erronea la lettura della conversazione ambientale del 12/1/2004 tra Gioacchino D'Auria Petrosino e Raffaele Calabrese, in grado di autorizzare un mero sospetto, rimasto però privo di riscontro, sia quanto all'individuazione dell' "Antonio" in essa citato, sia quanto alla provenienza da esso ricorrente della richiesta di presentarsi l'indomani, al punto che egli, mai nemmeno indagato in ordine all'omicidio del Quaranta ed al tentativo di omicidio del Fiore, è risultato del tutto estraneo ai fatti, così come gli altri soggetti imputati, tutti assolti perché il fatto non sussiste. Altrettanto congetturale era la lettura offerta della conversazione intercettata il 17/12/2003 presso la Casa Circondariale di Benevento tra i suoi congiunti, posto che gli accertamenti sulle tracce di sangue rinvenute all'interno dell'autovettura del padre al momento dell'attentato erano risultate di soggetto diverso da esso ricorrente.

Anche le argomentazioni poste a fondamento della statuizione di confisca risultano illogiche e puramente assertive in ordine al giudizio di sproporzione delle risorse accertate rispetto ai costi di ristrutturazione ed alla natura simulata dei due contratti preliminari di vendita, giudizio in realtà contraddetto dalla documentazione offerta dalla difesa, attestante l'effettivo pagamento, l'incasso ed il reimpiego delle stesse somme per sostenere le spese dei lavori di ripristino dell'edificio. Inoltre, la circostanza della mancata occupazione degli appartamenti, ritenuta indicativa della natura simulata dei contratti preliminari, ha ricevuto adeguata giustificazione da parte della difesa, del tutto ignorata dalla Corte di Appello, per il loro mancato completamento a causa dell'interruzione dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice in seguito al mancato versamento degli importi dovuti, pari ad euro 93.221,19 oltre IVA.

3. Con ulteriore ricorso, proposto congiuntamente dal D'Auria Petrosino e da Rita Fezza a mezzo del loro difensore, avv.to Alfredo Gaito, si è dedotto il vizio di erronea applicazione ed inosservanza della legge penale.

a) In primo luogo i ricorrenti hanno sollevato questione di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 della Costituzione delle disposizioni degli artt. 4, comma 11, legge n. 1423/56 e 3-ter, comma 2, l. 575/65 nella parte in cui limitano alla sola violazione di legge i motivi di ricorso per cassazione deducibili in riferimento ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione con esclusione degli altri vizi di contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione, correlati ad erronea applicazione della legge penale. La discriminazione nella possibilità di dedurre il solo vizio di violazione di legge deve considerarsi in contrasto con i parametri costituzionali per la progressiva giurisdizionalizzazione del procedimento, il cui esito può incidere in modo pregiudizievole sulla libertà personale e sulla proprietà individuale, richiedendo quindi un controllo reale e completo sulla decisione, e per l'applicabilità allo stesso dei principi generali sul giusto processo, sull'imparzialità del giudice e sul contraddittorio tra le parti e ciò anche alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo.

b) Hanno quindi dedotto che la Corte di Appello non aveva indicato i motivi in fatto ed in diritto a fondamento della decisione ed aveva addotto elementi indizianti dell'appartenenza del D'Auria Petrosino alla cosca D'Auria/Fezza palesemente inconferenti, smentiti dagli esiti dei procedimenti penali, dal mancato coinvolgimento nell'omicidio del Quaranta e nel ferimento del Fiore, eventi verificatisi oltre un mese dopo la conversazione indicata nel decreto impugnato, dalla relazione di parentela con il padre Gioacchino, sicchè anche l'eventuale ferimento nel corso dell'attentato subito da quest'ultimo costituiva elemento privo di qualsiasi significato circa la contiguità con consorterie mafiose. Inoltre, secondo i ricorrenti, anche la pronuncia di confisca era affetta da carenza di motivazione perché non aveva tenuto conto che la provvista per realizzare i lavori di ristrutturazione era stata fornita dagli acconti versati dai promittenti acquirenti delle unità in corso di restauro mediante assegni circolari, la cui effettiva negoziazione aveva consentito di ricavare somme poi utilizzate per il pagamento dei relativi lavori. In ordine alla confisca del saldo del conto corrente, era stata documentata la vincita ad un concorso a premi della somma di 10.000,00 euro, che sommata a quanto residuo dai versamenti effettuati per i contratti preliminari ed ai redditi da lavoro autonomo di essi ricorrenti, era sufficiente a giustificare il deposito bancario.

4. Con requisitoria scritta depositata il 3 ottobre 2013 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Gioacchino Izzo, ha chiesto dichiararsi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale ed inammissibile il ricorso.

5. Con memoria depositata il 3 febbraio 2014 i ricorrenti hanno proposto dei motivi nuovi e replicato alla requisitoria del P.G.. Hanno quindi rappresentato che la Corte di merito aveva violato i criteri applicativi della confisca nei confronti dei terzi diversi estranei per avere omesso l'indagine circa la disponibilità in capo al proposto dei beni intestati alla Fezza, requisito che avrebbe dovuto essere oggetto di rigorosa dimostrazione da parte della pubblica accusa; in particolare, non era stata considerata che la data dei contratti preliminari non era stata mai posta in discussione nemmeno dal P.M. e comunque risultava dalle date delle successive operazioni bancarie, poste in essere in epoca non sospetta, antecedente persino la presentazione della proposta, mentre i lavori non si erano conclusi e lo stato incompleto delle opere era documentato dalla stessa relazione dell'amministratore giudiziario. Inoltre, anche con riferimento alle somme di denaro confiscate, i redditi percepiti dalla Fezza grazie alla prestazione di lavoro dipendente negli anni dal 2001 al 2007 e dal D'Auria Petrosino dal 1997 in poi erano sufficienti a giustificare il deposito bancario.

6. Con memoria depositata il 13 febbraio 2013 il ricorrente D'Auria Petrosino ha proposto ulteriori motivi nuovi ad illustrazione delle doglianze già formulate.

Considerato in diritto

Il ricorso sono fondati e vanno dunque accolti.

1. E' opportuno premettere che, come puntualmente ricordato anche dai ricorrenti, per effetto della disciplina stabilita dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 10, il decreto con il quale la Corte di Appello decide in ordine al gravame proposto dalle parti avverso il provvedimento del Tribunale applicativo di una misura di prevenzione è ricorribile per cassazione esclusivamente per violazione di legge, vizio quest'ultimo nel quale è compreso, per consolidata lezione interpretativa di questa Corte, quello della motivazione del tutto omessa, ovvero apparente, costituente violazione dell'obbligo imposto dallo stesso art. 4, comma 9, intendendosi per tale nel primo caso quella del tutto mancante, nel secondo quella che non rende comprensibile il percorso argomentativo del giudice, ovvero che è "del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o

di proposizioni prive di efficacia dimostrativa" (ex multis: Cass. sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, rv. 247682). Pertanto, la verifica conducibile in sede di legittimità si deve arrestare alla corrispondenza degli elementi valorizzati nel provvedimento impugnato ai criteri dettati dalla legge per l'imposizione della misura ed all'esistenza delle ragioni della decisione. Il sindacato così contenuto, riconosciuto come non irragionevole dalla Corte Costituzionale (sent. n. 321/2004), non si estende quindi all'adeguatezza e coerenza logica del percorso giustificativo del provvedimento impugnato, valutazione confinata al solo giudizio di merito (Cass. sez. 6, n. 35044 dell'8/03/2007, Bruno, rv. 237277; sez. 6, n. 15107 del 17/12/2003, Criaco, rv. 229355).

1.1 A siffatta circoscrizione del perimetro cognitivo, proprio dei procedimenti di prevenzione, si sommano i limiti intrinseci del giudizio di legittimità, che, com'è noto, non può addentrarsi nella revisione del giudizio di merito, né nella valutazione dei fatti attraverso la diretta delibazione delle prove, ma deve attenersi alla verifica della correttezza giuridica e logica del provvedimento impugnato, rispetto alle cui statuizioni la Corte di Cassazione non dispone del potere di sostituire una propria alternativa decisione.

1.2 La considerazione dei ricorsi alla luce dei superiori principi induce in primo luogo ad escludere che il decreto impugnato sia affetto da violazione di legge per totale carenza della motivazione, che risulta presente, ancorchè meramente apparente in riferimento al presupposto dell'attuale pericolosità sociale del D'Auria Petrosino, qualificata dall'essere egli indiziato di appartenenza ad associazione di stampo mafioso.

2. Al riguardo la Corte di merito, nel sovvertire il giudizio espresso dal Tribunale, ha ritenuto che dalle informative di polizia, allegate alla proposta, fosse deducibile un compendio indiziario, indicativo della militanza del D'Auria Petrosino in un'associazione di stampo mafioso, dedita al traffico di droga, all'usura ed alle estorsioni, capeggiata dal di lui padre Gioacchino, il quale, una volta scarcerato nel corso dell'anno 2003, aveva assunto la direzione del gruppo criminoso a base essenzialmente familistica, che aveva rimpiazzato il disciolto clan Contaldo nella zona dell'Agro Nocerino-Sarnese e che aveva contrastato con la violenza il tentativo del clan rivale, diretto da Nicola Fiore, di assumere il controllo del territorio. In tale contesto, secondo la Corte di Appello, il proposto, grazie a direttive e suggerimenti impartitigli dal padre e dal suocero Tommaso Fezza nel corso di dialoghi intercettati, aveva mantenuto contatti con esponenti di altri clan di zone limitrofe per accedere a fonti di approvvigionamento.

di stupefacenti in ingenti quantità, da smerciare sul mercato di Pagani mediante una fitta rete di spacciatori al dettaglio, da lui controllati, ed aveva preso parte alla preparazione dell'agguato contro il predetto Fiore, ritenuto responsabile della sparatoria avvenuta il 9 settembre 2003 in danno di Gioacchino D'Auria Petrosino. Inoltre, si è ritenuto che, durante la carcerazione di quest'ultimo, il proposto avesse assunto un ruolo di rilievo nell'intrattenere rapporti criminali con appartenenti ad altri clan camorristici per lo svolgimento di concrete attività delinquenziali nel settore degli stupefacenti, dell'usura, delle estorsioni e del riciclaggio.

2.1 Il decreto impugnato ha quindi evidenziato per la valenza "emblematica dell'appartenenza" del proposto all'omonimo clan e del suo coinvolgimento con un ruolo attivo nell'iniziativa ritorsiva, apprestata per sopprimere il Fiore, la conversazione del 23 gennaio 2004: in tale occasione il padre Gioacchino, conversando con il pregiudicato Raffaele Calabrese, aveva affermato espressamente che Antonio ed il compare avrebbero voluto che costui si fosse recato l'indomani mattina in luogo imprecisato, sicchè era chiara l'interpretazione del testo nei seguenti termini: "qualora il soggetto indicato (il Verdoliva) se la fosse 'sentita', avrebbe dovuto svolgere compiti di 'recupero' e di avvistamento della zona, perché ciò era gradito anche ad Antonio (D'Auria Petrosino)". Ha aggiunto che l'agguato non si era potuto realizzare il giorno seguente per l'azione di disturbo delle forze dell'ordine, ma si era egualmente concretizzato il successivo 5 febbraio 2004 nel corso di azione che aveva determinato il ferimento del Fiore ed il decesso del suo autista, Alfonso Quaranta, ma assumeva rilevanza il fatto che il proposto fosse stato citato dal padre per "dare maggiore forza all'incarico criminale".

2.2 Ha quindi valorizzato per significare "la forza del proposto" altra conversazione intercettata in data 17 dicembre 2003 presso l'istituto penitenziario ove era ancora ristretto il padre fra costui, la moglie ed altro figlio detenuto, nel passaggio in cui si era fatto cenno al fatto che al fratello di quest'ultimo "gli fa male la mano ancora" e Michele D'Auria Petrosino aveva replicato "ma sta bene? Non avete deciso di fare niente?"; tale scambio di battute, secondo i giudici di appello, corroborava i sospetti avanzati dalla polizia giudiziaria, che il giorno del fallito attentato al padre Gioacchino, con questi si fosse trovato il proposto, il quale aveva riportato una ferita alla mano, anche perché nei giorni successivi e per circa un mese lo stesso non era stato più visto da nessuno, nemmeno dalle forze dell'ordine.

3. Ebbene, ad avviso di questa Corte, la valutazione operata dai giudici di appello non risponde ai criteri legali di apprezzamento dei presupposti necessari per l'imposizione di misura di prevenzione.

3.1 Al riguardo, va ricordato che il procedimento valutativo tipico del giudizio di prevenzione, funzionale ad un giudizio prognostico, avente ad oggetto la probabilità della futura commissione di reati, verte, da un lato sull'oggettiva esistenza di un complesso di fatti idonei a costituire indizi della commissione di delitti d'un certo tipo e gravità, nel caso in esame, indizi di "appartenenza" ad una associazione mafiosa; dall'altro sulla pericolosità del proposto, requisito soggettivo che la disciplina sulle misure di prevenzione richiede sia dimostrato nella sua attualità nei casi di delitti comuni e che presume nei confronti dell'indiziato d'appartenenza mafiosa. In questa seconda ipotesi il giudizio non può esaurirsi nella verifica sull'operatività della presunzione di pericolosità, che discende dalla natura dell'attività delittuosa che si assume a presupposto, dovendosi riscontrare previamente se siano acquisiti elementi fattuali, non meri sospetti, idonei in concreto a far considerare il proposto come "indiziato" di militanza mafiosa (Corte Cost., 12/11/1987; Cass., sez. 5, n. 34150 del 22/09/2006, Comisso, rv. 235203; Cass. S.U., n. 6 del 25/03/1996, Tumminelli, rv. 194063; sez. 6 n. 38471 del 13/10/2010 Barone, 248797).

A tal fine, il giudice di merito è legittimato a servirsi di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, anche se non ancora conclusi, e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni conclusive in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato. Tale potestà incontra due limiti: a) il giudizio deve essere fondato su elementi oggettivi e certi, ascrivibili al proposto e collegati alla commissione di una o più fattispecie di reato, da sottoporre a puntuale disamina critica per affermarne la refluenza sul giudizio di pericolosità (Corte Cost. sent. 22 dicembre 1980, n. 177; sent. 7 dicembre 1994, n. 419); b) gli indizi dai quali desumere la pericolosità sociale non debbono possedere i caratteri di gravità, precisione e concordanza, che sono richiesti dall'art. 192 c.p.p. soltanto per il giudizio di responsabilità nel procedimento di cognizione (Cass., sez. 1, n. 7937 del 03/02/2010, Russo, rv. 246308; sez. 6, n. 16030 del 18/12/2008; sez. 1, n. 4764 del 6/11/2008, Mendicino, rv. 242507; sez. 1, n. 6613 del 17/01/2008 n. 6613, Carvelli e altri, rv. 239358; sez. 1 n. 20160 del 29/04/2011, Bagalà, rv. 250278). Dal che si è tratta la tradizionale e consolidata opinione circa la piena autonomia per struttura e finalità dei due procedimenti, quello penale funzionale all'accertamento della responsabilità in ordine ad una fattispecie di

reato già commesso, e quello di prevenzione, ancorato ad una valutazione prognostica di pericolosità attuale, espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato, con la conseguente esclusione di un rapporto di pregiudizialità del primo rispetto al secondo ed affermazione della reciproca indipendenza nell'apprezzamento del materiale indiziario, fermo restando l'obbligo di indicare anche nella motivazione del decreto applicativo della misura di prevenzione le ragioni delle valutazioni condotte.

3.2 A tali principi la Corte di Appello di Salerno non si è attenuta, dal momento che ha fondato il giudizio di pericolosità qualificata su emergenze ricavate da informative di polizia, che non ha sottoposto ad un attento e ragionato vaglio critico quanto al profilo della certezza degli elementi ricavabili e del loro significato sintomatico dell'appartenenza del proposto a consorceria camorristica. In particolare, il decreto in verifica espone in modo generico risultanze su contatti personali e criminosi, intercorsi tra il proposto ed esponenti di clan di camorra al fine di acquisire ingenti partite di stupefacenti, ma trascura qualsiasi indicazione su specifiche vicende fattuali che diano sostanza a tali affermazioni, il che costituisce carenza tanto più rilevante in ragione del fatto che il provvedimento del Tribunale aveva esaminato in dettaglio i precedenti penali del D'Auria Petrosino, rilevando la risalenza dei relativi fatti di reato concernenti stupefacenti a periodi non successivi al 26/1/2001 ed aveva anche tenuto conto della motivazione del provvedimento di archiviazione del procedimento per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., fondato sull'insussistenza di un rapporto associativo col padre ed altri soggetti a lui vicini.

Riporta quindi due frasi, estrapolate da altrettante conversazioni captate in ambientale, il cui significato viene dato per chiaro, evidente ed immediatamente significativo alla stregua dell'interpretazione fornita dalla polizia giudiziaria, ma trascura di collocare quelle scarse e generiche espressioni in un contesto storico ed oggettivo, dal quale desumere il certo riferimento alla persona del ricorrente ed il suo coinvolgimento in una precisa iniziativa criminosa, quale l'attentato alla vita del Fiore e l'inserimento di tale azione negli obiettivi di affermazione del predominio criminoso dell'organizzazione facente capo al padre, non già a propositi personali di vendetta contro il di lui feritore. Ancor più evidente risulta l'inconsistenza dimostrativa delle due frasi riguardanti una ferita alla mano del proposto, dal momento che la Corte di Appello non illustra alcuna ragione per ritenere che quel presunto ferimento, seppur riportato allorché egli si era trovato col padre, in quella circostanza bersaglio di un attentato di stampo mafioso, assume il preteso significato di una condivisione col

genitore della militanza nella stessa organizzazione, della condivisione degli stessi obiettivi e degli stessi metodi.

3.3 In tal modo la Corte di merito, per quanto riportato nella motivazione del decreto in esame, ha affidato la ricostruzione dell'appartenenza mafiosa del proposto a meri sospetti ed a congetture, nemmeno ben spiegate nella loro consistenza e prive di valenza dimostrativa, in quanto sfornite anche della consistenza propria dell'indizio. Inoltre, ha del tutto trascurato di considerare che le stesse emergenze non sono state ritenute sufficienti, in sede di cognizione, a configurare il delitto associativo, tanto da aver condotto all'archiviazione della posizione del ricorrente e di esporre un'adeguata giustificazione della differente valutazione a fine di prevenzione del materiale probatorio tratto da procedimenti così definiti, così come le era stato chiesto di fare dai puntuali e diffusi rilievi critici, mossi dalla difesa nella memoria depositata per controdedurre all'appello del P.M..

Nè tale carenza può essere considerata mera inadeguatezza della motivazione, giacché dalla difesa erano state articolate analitiche confutazioni circa la lettura di quei dati, anche in riferimento all'attentato contro il Fiore, alle quali la Corte d'appello non ha dato nella sostanza risposta, sottraendosi all'obbligo gravante sul giudice dell'impugnazione.

4. Quanto alla disposta confisca, che ha colpito beni intestati alla moglie del proposto nella quota ideale corrispondente al valore di 240.000,00 euro, pari alle spese sostenute per la ristrutturazione degli edifici e il saldo attivo del conto corrente, sempre intestato a Rita Fezza, il decreto impugnato anche sul punto è pervenuto a conclusioni difformi da quelle esposte nel provvedimento emesso in primo grado, ritenendo che le risorse ufficiali del proposto e della moglie non avessero loro consentito di effettuare quell'investimento e che soltanto in apparenza la difesa avesse giustificato in chiave lecita l'iniziativa di ristrutturazione con l'impiego di somme acquisite dal pagamento di caparre e acconti prezzo da parte di quanti si erano resi promittenti acquirenti di singole unità abitative così realizzate. Al contrario, tali vicende traslative dovevano, ad avviso della Corte di Appello, ritenersi simulate e di natura meramente cartacea, in quanto intercorse con persone legate ai D'Auria Petrosino da vincoli di parentela e non seguite dalla stipulazione dei contratti definitivi di compravendita, nonostante il decorso di un notevole lasso di tempo dalla conclusione dei preliminari, né dal trasferimento del possesso.

4.1 Rileva questa Corte che, oltre all'apparenza della motivazione riscontrabile in punto di accertamento della pericolosità sociale qualificata del proposto, risultano

affette dal medesimo vizio le considerazioni espresse in ordine alla misura reale ed ai suoi presupposti applicativi. Invero, la Corte territoriale, nel ritenere sproporzionate le spese di ristrutturazione sostenute per l'edificio confiscato rispetto ai redditi accertati ufficialmente, non ha tenuto conto, nemmeno per confutarlo, di quanto emergente dalla documentazione offerta dalla difesa e ribadito anche nel giudizio di appello, in ordine, non soltanto alla stipulazione dei contratti preliminari, ma soprattutto all'incasso di consistenti somme di denaro versate da quanti avevano contratto i predetti negozi preliminari, reinvestite nei lavori di ripristino del fabbricato ed all'impossibilità sopravvenuta di portare a compimento dette opere a causa dell'interruzione dei lavori per il mancato pagamento dell'impresa appaltatrice di importo, pari ad euro 93.221,19 oltre IVA. Tale incompletezza, secondo la difesa, dava conto della mancata stipulazione dei contratti definitivi e del mancato trasferimento del possesso agli acquirenti.

4.2 Per contro, i giudici di appello, nell'arrestare la loro analisi ai vincoli personali esistenti tra i contraenti ed alla mancata stipulazione dei negozi definitivi, non hanno tenuto conto della documentazione bancaria, relativa ai pagamenti da questi erogati mediante assegni circolari ed alla loro negoziazione, avvenuta in data antecedente anche la proposta e non soltanto l'avvio del relativo procedimento ed in correlazione temporale con i pagamenti in favore dell'impresa e dei fornitori dei materiali, elementi influenti il giudizio di simulazione, né della conseguenze del mancato completamento delle opere di costruzione, ricavabile dalla stessa relazione dell'amministratore giudiziario.

4.3 Parimenti, la confisca del saldo che conto corrente, che il Tribunale ha escluso sulla base del rilievo della sua provenienza lecita, non tiene conto della documentata acquisizione in tempi non sospetti delle somme incamerate con la stipulazione delle promesse di vendita e dei redditi da lavoro autonomo dei ricorrenti, sicchè il giudizio di sproporzione con tali redditi e di mancata giustificazione in chiave legale del deposito bancario risulta meramente apparente e formulato senza offrire risposta ai rilievi difensivi.

Per le ragioni esposte, il decreto va annullato con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Salerno che dovrà tener conto dei rilievi sopra esposti; ne discende l'irrelevanza della questione d'incostituzionalità sollevata dalla difesa dei ricorrenti, che resta assorbita dall'accoglimento degli altri motivi di gravame.


P. Q. M.

Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Salerno.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2014.

Il Consigliere estensore

Monica Boni



Il Presidente

Umberto Zampetti

